

COMANDO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato dalla G. C. con deliberazione n° _____ del _____
Approvato dalla C.C. con deliberazione n° 3 del 06.3.2002
Divenuta esecutiva in data 23.3.2002
Ripubblicata dal 08.3.2002 al 23.3.2002

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE

A relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Givoletto è provvisto di un regolamento di Polizia Urbana approvato con atto di Consiglio Comunale n. 55 del 19.12.1970, così come modificato con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.1974.

Dato atto che tale R.P.U. non risponde più alle esigenze attuali, che l'evoluzione e la modificazione dei bisogni della collettività nonché l'esigenza primaria di garantire la protezione dell'ambiente, rendono sempre più necessario, la dotazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana, anche al fine di rendere più leggibili e trasparenti le varie disposizioni che regolano la vita civile in una società organizzata sul territorio.

Preso atto che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 3 e 7, sanciscono l'autonoma potestà regolamentare degli Enti Locali nelle materie di propria competenza, da esercitare nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo statuto adottato dalle medesime amministrazioni.

Considerato altresì che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha abrogato l'art 106 R.D. n.383/1934 che permetteva di sanzionare gli atti contrari alle norme contenute nel R.P.U.

Ritenuto di adeguare il Regolamento di Polizia Urbana definendo nuove regole comportamentali rivolte alla tutela della convivenza sociale e della sicurezza pubblica, nonché alla disciplina dei servizi all'interno dei centri abitati e all'uso e conservazione del demanio comunale.

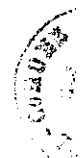
Visto il nuovo Regolamento che si compone di n. 61 articoli,

Visti gli art. 5 e 117 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 3 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Visto il parere reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. N. 267/2000, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per la regolarità tecnica, espresso con parere favorevole;



Udito l'intervento del Consigliere CATALANO che eccepisce che l'ultimo comma dell'art. 38 del Regolamento in esame, che disciplina l'uso del Centro Polifunzionale e richiama il disposto della Dgc. N. 10 del 07.02.2002, appare incostituzionale in quanto dal testo della deliberazione di Giunta si evincerebbe che l'esonero dal versamento del deposito cauzionale sembra riservato solo a tre associazioni locali senza scopo di lucro "Pro Loco, AIB e Givolettese Calcio". Chiede dunque che sia esteso a tutte le associazioni locali senza scopo di lucro.

Il Segretario chiede la parola per una precisazione di carattere tecnico dando lettura della frase riportata nel deliberato del provvedimento di G.C. n. 10/02 che dispone "Per feste private non organizzate da associazioni locali senza scopo di lucro, quali AIB, Givolettese Calcio, Pro Loco, si prevede il versamento di una cauzione, etc.". La locuzione "quali" indica un elenco di natura meramente esemplificativa e non un'esauritiva individuazione delle associazioni locali senza scopo di lucro.

Dopo ampia discussione sull'opportunità, a scopo tutelativi del patrimonio comunale, di estendere o meno l'obbligo della cauzione a tutti i fruitori della struttura pubblica comunale, il Sindaco propone che:

-si approvi il Regolamento con una modifica all'art. 38: l'eliminazione dell'ultima frase "Sono esentati dal versamento di tale cauzione le associazioni locali senza scopo di lucro così come riportato nella Dgc. n. 10 del 07.02.2002".

Di conseguenza la G.C. provveda a modificare la propria deliberazione prendendo atto di tale decisione.

Acquisito seduta stante il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e contabile di tale modifica alla precedente proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Astenuti n. ===

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 3 (CATALANO, LISA e VETERE)

DELIBERA

- di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che si compone di n. 61 artt. e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale modificando l'art. 38 con l'eliminazione della frase "Sono esentati dal versamento di tale cauzione le associazioni locali senza scopo di lucro così come riportato nella Dgc. n. 10 del 07.02.2002".
- di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento citato in premessa e fino ad ora in vigore.
- di procedere, ai sensi dell'art. 63 c. 3 dello Statuto Comunale, alla duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del presente Regolamento.

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 - Vigilanza
- Articolo 6 - Sanzioni

TITOLO II **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7 - Comportamenti vietati
- Articolo 8 - Altre attività vietate
- Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 - Rifiuti
- Articolo 11 - Sgombero neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 13 - Tende su facciate di edifici
- Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 15 - Divieti
- Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Articolo 18 - Disposizioni generali
- Articolo 19 - Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 20 - Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 22 - Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- Articolo 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilita'
- Articolo 25 - Occupazioni per attivita' di riparazione di veicoli
- Articolo 26 - Occupazioni per traslochi
- Articolo 27 - Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 28 - Occupazioni di altra natura
- Articolo 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Articolo 30 - Occupazioni con dehors
- Articolo 31 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 32 - Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Articolo 34 - Commercio in forma itinerante
- Articolo 35 - Mestieri girovaghi

TITOLO IV

CENTRO POLIFUNZIONALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

- Articolo 36 - Descrizione del Centro Polifunzionale
- Articolo 37 - Modalità di prenotazione.
- Articolo 38 - Cauzione
- Articolo 39 - Tariffe
- Articolo 40 - Sanzioni

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA'

- Articolo 41 - Pubblicità all'interno del Centro Polifunzionale

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Articolo 42 - Comportamenti dell'utenza
- Articolo 43 - Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 44 - Disposizioni generali
- Articolo 45 - Lavoro notturno
- Articolo 46 - Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 47 - Circoli privati
- Articolo 48 - Abitazioni private
- Articolo 49 - Strumenti musicali
- Articolo 50 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 51 - Tutela degli animali domestici
- Articolo 52 - Protezione della fauna selvatica
- Articolo 53 - Divieti specifici
- Articolo 54 - Animali molesti
- Articolo 55 - Mantenimento dei cani
- Articolo 56 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 57 - Animali liberi

TITOLI VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Articolo 58 - Esposizione dei prezzi
- Articolo 59 - Servizi igienici
- Articolo 60 - Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 61 - Abrogazioni



SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalita' dello Statuto della Comune, comportamenti ed attivita' comunque influenti sulla vita della comunita' cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini un' ampia fruibilita' dei beni comuni e di tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprieta' privata non recintate in conformita' al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- g) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o al Responsabile del Servizio, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validita' non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco o il Responsabile del servizio possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Municipale, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attivita' abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa puo'

comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria grava su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Paese è vietato:

- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

- utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Comune;

- lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

- compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

- immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

- ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
attingere acqua dalle fontane pubbliche per un quantitativo superiore a litri 5.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:
ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile;
collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
Il divieto di balneazione in fiumi, torrenti e laghi e' disposto dal sindaco.
Installare sulle facciate, balconi, sporti degli stabili antenne per ricezione TV o paraboliche satellitari.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone della Citta' il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilita' di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attivita' di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacita' non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minimi.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attivita', anche temporanea.

- E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformita' del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonche' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite

direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'art 9, comma 12., e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. I contenitori di rifiuti solidi urbani, se di proprietà privata di singoli o di Condomini o anche se messi a disposizione dei medesimi da parte dell'Amm.ne, devono essere conformi a quelli utilizzati dall'Azienda preposta alla raccolta, e devono essere posizionati in luogo tale da non ostacolare in alcun modo il transito e/o la sosta di automezzi o pedoni. I contenitori devono essere possibilmente posizionati su area di proprietà dell'interessato, prospiciente la pubblica via, e riparati con strutture lignee e/o di muratura conformi allo standard che sarà indicato con apposita ordinanza del Comune. Cio' al fine di mascherare l'aspetto, evitare l'accumulo di neve su detti contenitori e facilitarne pertanto le operazioni di carico e scarico da parte dell'Azienda incaricata.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.



4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Comune con propria specifica ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ogni volta si rendesse necessario.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilita' di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprieta'.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze puo' individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, le medesime possono essere interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, con provvedimento del Comune.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.
4. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
5. Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**Art. 15 - Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
danneggiare la vegetazione;
procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
calpestare le aiuole;
calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Comune.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) e' fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed e' fatto divieto di gareggiare in velocità.



4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonche' di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attivita' e ricoverate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..

7. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attivita' di cui al presente articolo e' subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio e' demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attivita' di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

8. Le attivita' di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

9. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

10. La Civica Amministrazione puo' sospendere, anche temporaneamente, le attivita', in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformita' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprieta' privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimita' di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprieta' privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosita' delle strade stesse e della loro ridotta sezione, puo' compromettere la visibilita' e cosi' costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Con apposita ordinanza il Comune puo' disporre il divieto di realizzare orti nelle zone adiacenti con luoghi o vie pubbliche o da essi visibili.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 18 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonche' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprieta' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformita' alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilita' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilita' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorita' Comunale puo' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo puo' essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumita' pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonche' alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 19 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:
- a) **occasional**i: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporane**e: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonche' quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unita' immobiliari, nonche' per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 20 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalita' di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalita' di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinche' siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali e' inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attivita' di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e puo' avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 22 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attivita' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, puo' essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione puo' essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

6. Le strutture pubblicitarie, di qualsiasi tipo e dimensioni, sia che siano situate su aree pubbliche, devono essere conservate in ottimo stato di manutenzione ed essere realizzate, ove possibile, utilizzando prioritariamente materiali tipici montani quali legno, pietra, e similari.

Art. 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le

circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 25 - Occupazioni per attivita' di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attivita' di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione. Essa puo' essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non puo' essere rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 26 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessita' di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Comando di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio Civico, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 27 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 28 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della

compatibilita' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, puo' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 30 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale sui dehors, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilita', di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sui dehors.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonche' le modalita' della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non puo' percio' protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Puo' essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 31 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, puo' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non puo' in alcun modo svolgersi attivita', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 32 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attivita' commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via puo' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

1. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

2. Gli esercenti attivita' commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.

Art. 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, puo' consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilita' ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attivita' sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attivita' di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attivita' analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 34 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attivita' in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilita', nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;

non e' consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attivita' non puo' esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

a tutela della igienicita' dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumita' personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimita' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

l'attivita' non puo' essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art. 14, comma 1., lettera a), e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti,

gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 35 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV – CENTRO POLIFUNZIONALE **SEZIONE I - CARATTERISTICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE**

Art. 36 – Descrizione del Centro polifunzionale

1. Per Centro Polifunzionale si intende la struttura sita in Givoletto in via Brione n. 2, di proprietà Comunale, composta di salone, palestra e spogliatoi ad uso palestra; locale adibito a laboratorio di preparazione pasti.

Art. 37 – Modalità di prenotazione

1. Per poter utilizzare i locali descritti all'art. 36 occorre presentare richiesta motivata al responsabile dell'ufficio Ragioneria, da redigersi su moduli predisposti dall'ufficio medesimo rispettando le seguenti tempistiche:
 - a) Per utilizzo della struttura per riunioni che non necessitano di autorizzazioni preventive: 24 ore prima dell'utilizzo;
 - b) Per utilizzo della struttura per riunioni e/o manifestazioni che necessitano di autorizzazioni preventive escluse quelle sanitarie: 15 giorni prima dell'utilizzo.
 - c) Per utilizzo della struttura per riunioni e/o manifestazioni che necessitano di autorizzazioni preventive compresa l'autorizzazione sanitaria per somministrazione di alimenti e bevande: 20 giorni prima dell'utilizzo.
 - d) Eventuali richieste di revoca della prenotazione dovranno pervenire all'ufficio Ragioneria, almeno due giorni prima dell'utilizzo salvo quanto previsto alla lettera a). In caso contrario il costo per l'utilizzo dei locali verrà addebitato ugualmente al richiedente.

Art. 38 – Cauzione

1. Per poter usufruire del Centro Polifunzionale il richiedente dovrà versare la somma di Euro 130,00 prima del ritiro presso l'ufficio tecnico comunale delle chiavi, quale cauzione a garanzia della pulizia e del corretto stato dei locali dopo l'uso. Tale cauzione verrà svincolata dopo sopralluogo di verifica da parte di personale comunale. [Sono esentati dal versamento di tale cauzione le associazioni locali senza scopo di lucro così come riportato nella deliberazione di G.C. n. 10 del 07.02.2002.] *

* testo abrogato con la presente delibera di approvazione.*

Art. 39 – Tariffe

1. Le tariffe relative all'utilizzo dei locali del Centro Polifunzionale sono previste da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 40 – Sanzioni

1. Le prescrizioni amministrative previste nel provvedimento di assegnazione del locale qualora non fossero rispettate saranno sanzionate a norma del presente regolamento.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA'**Art. 41 PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE**

1. La pubblicità all'interno dei locali del Centro Polifunzionale è ammessa previa autorizzazione da parte degli uffici competenti e previo pagamento della relativa tassa.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**Art. 42 – Comportamento dell'utente.**

1. Il richiedente dovrà attenersi a tutte le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni ricevute per l'utilizzo dei locali, in particolare dovrà sempre farsi carico delle pulizie dei locali al termine del loro utilizzo. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse, dopo l'esecuzione di apposito sopralluogo le pulizie dei locali non idonee, imputerà la spesa sostenuta per l'effettuazione delle pulizie al richiedente stesso.

Art. 43 – Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare l'utilizzo del Centro Polifunzionale qualora ritenesse opportuno l'utilizzo dello stesso per attività Comunali e per esigenze di protezione civile. Il richiedente non potrà vantare alcun rimborso a nessun titolo da parte dell'A.C.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 44 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 45 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 46 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 47 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 46, commi 1. e 2. .

Art. 48 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 49 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 50 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorche' sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI**MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI****Art. 51 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 52 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

- 2.E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3.Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 53 - Divieti specifici

- 1.A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 2.E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 54 - Animali molesti

- 1.In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2.Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3.Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 55 - Mantenimento dei cani

- 1.In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2.Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 3.Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 4.Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 5.La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6.A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 7.I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorche' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, piu' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 56- Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 57 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 58 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 59 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 60 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Descrizione	Sanzione Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. Euro
Art. 7 - Comportamenti vietati Comma 1. lett.a) - b) - c) rimuovere lanciare dai veicoli o) ostruire o deviare p) impedire l'utilizzazione o superamento delle barriere architettoniche r) prelievo acqua da fontane	da 64 a 464	128
lett.c) uso improprio - f) - g) - l) - m)	da 20 a 206	40
lett.c) - manomettere o imbrattare - l) manomettere o rompere	da 38 a 309	76
lett.d) - e) - h) collocare sui veicoli - i) - n) spostare o insudiciare - o) versare solidi o liquidi -	da 25 a 206	50
lett.p) ostruire con veicoli	(Codice della strada)	
lett.q)	(T.U.L.P.S.)	
Art. 8 - Altre attività vietate Comma 1, lett.a) - c) - g)	da 25 a 206	50
lett.b) - d) - e)	da 20 a 206	50
Comma 2.	da 25 a 206	50
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato Commi 1. - 4. - 5. - 7. - 9.	da 25 a 206	50
Comma 10.	da 64 a 464	128
Art. 10 - Rifiuti Commi 1. - 4. - 7. rendere impossibile la raccolta	da 25 a 206	50
Comma 2.	da 20 a 206	40
Comma 3,8.	da 38 a 309	76
Comma 5.	(Legge Ronchi)	
Comma 6.	(Legge Ronchi)	
Comma 7. parcheggiare	(Codice della Strada)	
Art. 11 Sgombero neve Commi 1. - 3. - 4. - 7. - 8.	da 25 a 206	50
Comma 5.	da 38 a 309	76
Comma 2.	da 64 a 464	128
Art. 12 Manutenzione delle facciate di edifici	da 64 a 464	128
Art. 13 Tende su facciate di edifici	da 51 a 309 la sanzione si applica per le tende collocate dopo l'entrata in vigore del	102

Art. 14 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	presente Regolamento. da 64 a 464 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio di tutte le strutture a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	128
Art. 15 Divieti Comma 1. lett.c) con veicoli non a motore - d) - e)	da 25 a 206	50
lett.a) danni lievi	da 25 a 206	50
lett.b)	da 38 a 309	76
lett. a) danni gravi	da 64 a 464	128
lett. c) con veicoli non a motore	da 20 a 206	40
con veicoli a motore a due ruote	da 25 a 206	50
con veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio	da 51 a 309 oltre alla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	102
Art. 16 Attività particolari consentite in parchi pubblici Comma 2.	(vedere art. 15)	
Comma 3.	(Codice della Strada)	
Comma 4. - 5. - 9. - 10.	da 38 a 309	76
Comma 6.	Legge di P.S.	
Art. 17 Disposizioni sul verde privato Comma 4.	(Codice della Strada) da 51 a 309	102
La violazione delle norme del Titolo III (artt. 18 - 35) e' sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.		
Art. 18 Disposizioni generali	da 64 a 464	128
Comma 1. (se l'occupazione non supera i 2 mq.)	da 25 a 206	50
Art. 19 Specificazioni Comma 3.	da 64 a 464	128
Art. 20 Occupazioni per manifestazioni Comma 1.	da 103 a 516	172
Comma 5.	da 38 a 309	76
Comma 6. (quando espressamente previsto nell'autorizzazione)	da 64 a 464	128
Comma 8.	(Specifico Regolamento)	
Art. 21 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da 64 a 464	128
Art. 22 Occupazioni con elementi di arredo Commi 1. - 2.	da 25 a 206	50
Art. 23 Occupazioni con strutture pubblicitari	(Codice della Strada)	
Comma 4.	(Regolamento Pubbliche	

Comma 5.	Affissioni) (Legge Regionale n. 20/89)	
Comma 6.	da 125.000 a 900.000 250.000	
Art. 24 Occupazioni per lavori di pubblica utilita' Comma 1.		
Comma 3.	da 64 a 464	128
Comma 4.	(Codice della Strada)	
Art. 25 Occupazioni per attivita' di riparazione di veicoli Comma 1.	da 64 a 464	128
Comma 3.	da 64 a 464	128
Comma 4.	da 38 a 309	76
Art. 26 Occupazioni per traslochi Comma 1.	da 25 a 206	50
Comma 3.	da 64 a 464	128
Art. 27 Occupazioni del soprassuolo	da 20 a 206	40
Art. 28 Occupazioni di altra natura Comma 1.	da 64 a 464	128
Comma 2.	da 64 a 464 (qualora l'occupazione non sia superiore ad 2 mq. La sanzione e' ridotta del 50%)	128
Art. 29 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	da 25 a 206	50
Art. 30 Occupazioni con dehors	da 25 a 206	50
Comma 1.		
Comma 3.	da 64 a 464	128
Art. 31 Occupazione per temporanea esposizione	da 38 a 309	76
Comma 1.		
Comma 2.	da 64 a 464	128
Art. 32 Occupazioni per esposizioni di merci	(Legge 114/98)	
Comma 1.		
Comma 2. - 3. - 4.	da 64 a 464	128
Art. 33 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	da 25 a 206	50
Comma 1.		
Comma 2.	da 200.000 a 1.000.000	333.335
Art. 34 Commercio in forma itinerante	(Legge 114/98)	
Comma 1.	(Legge 114/98)	
lett.b) - g)	da 103 a 516	172
lett. g) (con veicoli diversi da quelli omologati per vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ecc.)	da 38 a 309	76
Art. 35 Mestieri girovaghi	(T.U.L.P.S.)	



Art. 40 Utilizzo Centro Polifunzionale	Non rispetto prescrizioni indicate nel modello di prenotazione o in altre autorizzazioni comunali Da 51 a 309	102
Art. 41 Pubblicità all'interno del Centro Polif.	da 51 a 309 salvo quanto previsto dal C.d.S.	102
Art. 42 Comportamenti utenti		
Art. 44 Disposizioni generali	da 51 a 309	102
Art. 45 Lavoro notturno	da 64 a 464	128
Art. 46 Spettacoli e trattenimenti	da 64 a 464	128
Comma 1 - 2	da 129 a 1291	258
Comma 3	da 64 a 464	128
Art. 47 Circoli privati		
Art. 48 Abitazioni private	da 129 a 1291	258
Art. 49 Strumenti musicali	Da 25 a 206	50
	Da 25 a 206	50
Art. 50 Dispositivi acustici antifurto		
Comma 1.	(Codice della Strada)	
Comma 2	da 64 a 464	128
Art. 51 Tutela degli animali domestici		
Comma 1- 2		
Comma 3.	(Art. 727 Codice Penale	
Comma 3 (se con veicolo a motore)	Da 25 a 206 Da 64 a 464	50 128
Art. 52 Protezione della fauna selvatica	Normativa Regionale	
Comma 2.	Da 38 a 309	76
Comma 3		
Art. 53 Divieti specifici		
Comma 1	Da 64 a 464	128
Commi 2	Art. 727 Codice Penale	
Art. 54 Animali molesti		
Comma 1	Da 25 a 206	50
Art. 55 Mantenimento dei cani	(Legge Regionale n.34/93)	
Comma 1. - 5.	Da 20 a 206	40
Commi 2. (sprovvisti di guinzaglio) - 6. (idonea attrezzatura)	da 25 a 206	50
Comma 2. (se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola)		

Commi 3. - 4. - 7. - 8.	da 25 a 206	50
Commi 6. (deposito nei contenitori r.s.u.)	da 51 a 309	102
Art. 56 Trasporto di animali su mezzi pubblici	(Regolamentazione della ditta appaltatrice)	
Art. 58 Esposizione dei prezzi		
Comma 1.	Legge 114/98	
Art. 60 Amministrazione degli stabili		
Comma 1.	da 38 a 309	76



REGOLAMENTO
DELLE
PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE – APPROVAZIONE.

A relazione del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito al sanzionamento delle violazioni alle norme regolamentari ed alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del servizio si sono palesate alcune difficoltà in ordine all'individuazione delle disposizioni cui fare riferimento per le sanzioni amministrative, in quanto il D.Lgs 267/00 non comprende riferimenti espliciti alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle predette violazioni, ed ha altresì abrogato l'art. 106 del R.D. n.383/1934 che consentiva alle Amministrazioni Locali di sanzionare tali violazioni.

Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce l'autonoma potestà regolamentare degli Enti Locali nelle materie di propria competenza, da esercitare nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo statuto adottato dalle medesime amministrazioni.

Atteso che l'Ufficio di Vigilanza ha predisposto un Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative per codificare le regole di espletamento delle attività stabilite dai regolamenti e le sanzioni pecuniarie amministrative da applicarsi dall'Ente per la loro inosservanza, nelle misure minime e massime così come previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

Visto il Regolamento che si compone di n. 21 articoli;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 63;

Visti gli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti gli art. 5 e 117 della Costituzione Italiana;

Visto il parere reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. N. 267/2000, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per la regolarità tecnica, espresso con parere favorevole;

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. /



DELIBERA

- di approvare il Regolamento delle procedure Sanzionatorie Amministrative, composto da 21 artt. che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
- di procedere, ai sensi dell'art. 63. c.3 dello Statuto Comunale, alla duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del presente Regolamento.

10/10/20

1. Il presente regolamento ha per oggetto le procedure per l'accertamento, la contestazione o la notificazione delle violazioni di norme regolamentari municipali; di norme o di regolamenti statali o regionali, la cui inosservanza possa essere accertata da funzionari di altri enti che operano anche nell'interesse del comune e la relativa sanzione, che per espressa enunciazione delle stesse leggi e degli stessi regolamenti sono di competenza del Sindaco; le procedure per la determinazione – tanto in astratto, per ogni specie di violazione, quando in concreto per ogni singolo trasgressione – delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché tutte le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio, sono disciplinate, ai sensi degli articoli 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal presente regolamento, in conformità a quanto dispone la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modificazioni al sistema penale".
2. Ogni qualvolta nel presente regolamento si fa uso del termine "legge" senza altra specificazione, deve intendersi la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 2

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti municipali consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro sei (6,00) e non superiore a euro cinquemila cento sessanta quattro (5.164,00).
2. La sanzione amministrativa pecuniaria per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
3. L'inosservanza del dispositivo contenuto nelle ordinanze municipali, emesse dal sindaco o dal Responsabile di Area competente, ai sensi degli articoli 50, comma 4, e 107 del T.U., è, in via generale ed astratta, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00.
4. Le Ordinanze cosiddette "regolamentari o normative" possono prevedere per la loro inosservanza l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo diverso da quello indicato nel comma precedente; in tali casi il limite minimo della sanzione prevista non può essere inferiore all'importo di euro 51,00 ferma restando la necessità del contenimento del limite massimo nel decuplo del minimo.
5. Le funzioni inerenti alla istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al Comando di Polizia municipale.

Art. 3

1. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'art. 13 della legge.
2. Il compimento degli atti di accertamento ed il loro risultato debbono essere documentati in un verbale, salvo non ricorra l'ipotesi di cui al comma quarto dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 4

1. Il verbale di cui al secondo comma dell'articolo precedente deve contenere le indicazioni relative a:

Art. 4

1. Il verbale di cui al secondo comma dell'articolo precedente deve contenere le indicazioni relative a:
 - a) nome qualifica del verbalizzante;
 - b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
 - c) generalità del responsabile della violazione;
 - d) fatto commesso e norme violate ;
 - e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione,
 - f) opera svolta del responsabile della violazione per eliminare o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
 - g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo, modalità per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere fatto;
 - h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

Art. 5.

1. Acquisita la prova che è stata commessa una violazione, la legge prescrive che debba esserne fatta la contestazione .
2. La contestazione consiste nella immediata comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al Responsabile della violazione, di regola con atto scritto.
3. Destinatari della contestazione sono i presunti colpevoli ed i responsabili solidali, nonché le persone, diverse da essi, proprietarie della cosa che si ritenga di dover sequestrare.
4. La contestazione potrà essere limitata ad una comunicazione orale che l'accertatore faccia al responsabile della violazione, nel caso questi intenda avvalersi della facoltà, nelle ipotesi in cui è ammessa, di effettuare il pagamento in misura ridotta immediatamente nelle mani dell'agente.
5. La contestazione immediata costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità.

Art. 6.

1. Quando non sia stata possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni, se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.
2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890.

Art. 7.

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa la contestazione o la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

Art. 8

1. Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della legge, il verbale, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà.
2. se la violazione è stata commessa da un minore dovranno essere indicate le generalità di colui che esercita la potestà parentale.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere dovranno indicarsi le generalità di chi è tenuto alla sua sorveglianza.



Art. 9

1. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. Se per le disposizioni violate è stabilita la medesima sanzione, sarà questa ad essere soggetta ad aumento fino al triplo.
3. Il computo si effettua sulla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, sempre che il pagamento venga eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione.
4. In ogni caso la maggiorazione non potrà essere inferiore al 50% della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.

Art. 10

1. Quando la violazione accertata sia compresa tra le fattispecie per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore, il responsabile potrà estinguere l'obbligazione con il pagamento di una somma di danaro pari al terzo del massimo edittale, ovvero al doppio del minimo, se a lui più favorevole, stabilito per quella violazione. In tal caso l'agente accertatore riscuoterà la predetta somma di danaro rilasciando ricevuta con effetto liberatorio. Il pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore è comunque esclusa quando il fatto abbia recato danni a terzi o al Comune.
2. Quando il responsabile della violazione accertata non si avvalga della facoltà prevista comma precedente, oppure quando tale facoltà sia esclusa egli potrà estinguere l'obbligazione con il pagamento, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma di danaro pari al terzo del massimo edittale stabilito per quella violazione, ovvero al doppio del minimo se a lui più favorevole.

Art. 11

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Tanto gli scritti difensivi e i documenti (che dovranno essere in originale o in copia autentica), quanto le richieste di audizione personale, analogamente a quanto disposto dall'art. 23, decimo comma, della legge per il giudizio di opposizione, sono esenti da ogni tassa o imposta.
3. Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile dell'ufficio medesimo. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa, a cura del predetto funzionario, verbalizzazione da allegarsi agli atti.
4. Sia nella ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale (per quest'ultima dopo che saranno espletate le formalità di cui al comma precedente), l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.
5. Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso agente una circostanziata relazione.
6. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, per carenza di responsabilità soggettiva o per altri giustificati motivi, che l'accertamento della violazione è infondato, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

Art. 12

1. Quando gli estremi della violazione non contestata immediatamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di cui al primo comma dell'art. 6 del presente regolamento; quando nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'art. 2 della legge, non può essere assoggettato a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza; quando la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, l'autorità amministrativa dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato.

Art.13

1. L'ordinanza - ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
 - a) autorità dalla quale promana;
 - b) violazione per la quale è ammessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
 - c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
 - d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
 - e) criteri seguiti nella determinazione in concreto della entità della sanzione;
 - f) entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
 - g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
 - h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
 - i) sottoscrizione;
 - l) avvertenza che contro l'ordinanza - ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale).

Art.14

1. Quando la legge in cui è contenuta la disposizione violata attribuisce al Sindaco la facoltà di confiscare le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione potrà procedere al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al Capo 11, artt. da 3 a 19, dei D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, redigendo specifico processo verbale da comunicare immediatamente all'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.
2. Contro il sequestro l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco con atto esente da bollo.
3. La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta e le cose sequestrate dovranno, pertanto, essere restituite..
4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art.15

1. Quando la violazione accertata consiste nella inosservanza delle prescrizioni e dei limiti imposti da un provvedimento autorizzativo previsto da regolamenti municipali, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione, potrà disporsi la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art.16

1. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge, in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabilito per quella violazione.
2. Nel caso di recidiva, a valutarsi comunque caso per caso, in relazione alla specie di violazione ed al periodo di tempo intercorso tra l'ultima violazione accertata e la precedente, la somma di danaro determinata secondo le modalità previste al primo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.
3. La maggiorazione della sanzione per recidiva, intesa quest'ultima come precedenti soggettivi del responsabile della violazione che possono essere considerati, in relazione alla personalità dello stesso, quale motivo di diversificazione della sanzione, può essere disposta esclusivamente con ordinanza - ingiunzione.
5. Ai fini dell'applicazione della predetta maggiorazione l'ufficio predispone apposito schedario dei trasgressori e ne cura l'aggiornamento.
6. Le somme determinate secondo il disposto del presente articolo sono arrotondate alle cinquecento lire superiori (o all'unità superiore in caso di determinazione della sanzione in euro).

Art.17

1. Il Sindaco, su richiesta documentata del responsabile di una violazione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro 15 (quindici). Il debito potrà essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, oppure con autorizzazione successiva alla notificazione dell'ordinanza. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento dovrà indicare in quante rate e di quale entità dovrà essere effettuato il pagamento, nonché la scadenza di ciascuna rata..
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato ad estinguere il debito in unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provveda, sarà dato senz'altro corso all'esecuzione forzata.

Art.18

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza- ingiunzione, salvo che, quando sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge, l'Autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art.27 della legge, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell'ordinanza - ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

Art.19

1. Quando, nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, o dell'ordinanza ingiunzione, opposizioni riguardanti:
 - a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza ingiunzione, o della cartella esattoriale, dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
 - b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo (che deve consistere in un fatto specifico e concreto; mai in un apprezzamento);
 - c) duplicazione nell'iscrizione a ruolo (che ricorre tanto nel caso di due e più iscrizioni effettuate in base allo stesso titolo, quanto nel caso in cui l'iscrizione sia stata effettuata nonostante l'avvenuto pagamento eventualmente anche fuori termine);
 - d) inesistenza totale o parziale pecuniaria (ad esempio quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dagli atti del procedimento di accertamento della violazione)
2. L'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di scarico dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma discaricata. Qualora il provvedimento di scarico intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, si dovrà provvedere altresì ad effettuare il rimborso.

Art.20

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti municipali spettano al Comune.
2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla civica Tesoreria, ovvero, nei casi, in cui sia previsto, con versamento su apposito conto corrente postale.

Art.21

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme diverse da quelle contenute in regolamenti comunali, salvo sia espressamente stabilito nella legge o nel regolamento che le contiene che esse spettano al Comune, sono devolute allo Stato.